

Cass., civ. sez. I, del 31 ottobre 2016, n. 22035

3. Con il secondo motivo dell'impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., osservando che, a seguito dell'interruzione determinata dall'incorporazione del B da parte della BI, il giudizio fu riassunto ed è proseguito soltanto nei confronti di quest'ultima, e non anche nei confronti dell'IG, precedentemente intervenuta in qualità di cessionaria del credito controverso, essendo rimasta totalmente ignorata la richiesta d'integrazione del contraddittorio avanzata nell'atto di appello. Premesso che la prosecuzione del giudizio nei confronti del dante causa non comporta automaticamente l'estromissione del successore che abbia spiegato intervento volontario, afferma che questo ultimo riveste la qualità di litisconsorte necessario, con la conseguente nullità di tutte le attività processuali svolte in sua assenza, nonché delle sentenze di primo grado e d'appello.

3.1. — Il motivo è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all'esame diretto degli atti di causa, dal quale si evince che nel corso del giudizio di primo grado, promosso nei confronti del B, quest'ultimo (che con atto per notaio P del 1° gennaio 1998, rep. 15719, aveva conferito la propria azienda all'ES.r.l., contestualmente trasformatasi in società per azioni con la denominazione di B), con atto per notaio L del 30 giugno 1999, rep. n. 45897, cedette in blocco i propri rapporti giuridici alla CR, la quale, dopo aver mutato la propria denominazione in IG, spiegò intervento volontario all'udienza del 18 ottobre 2000.

Alla successiva udienza del 5 giugno 2001, il giudizio fu peraltro dichiarato interrotto, avendo il difensore del convenuto dichiarato che, con atto per notaio P dell'11 dicembre 2000, rep. n. 16185, il B era stato incorporato dalla BI. Alla riassunzione provvidero gli stessi oppositori, i quali, tuttavia, notificarono il relativo ricorso soltanto alla BI, succeduta a titolo universale nel diritto controverso, senza curarsi di ricostituire il contraddittorio nei confronti dell'IG, precedentemente intervenuta in qualità di avente causa a titolo particolare, con la conseguenza che il giudizio proseguì con la partecipazione della sola società incorporante, nei cui confronti (sotto la nuova denominazione di BI) fu quindi emessa la sentenza di primo grado. Alla ricostituzione del contraddittorio nei confronti dell'IG non si è provveduto neppure nel giudizio di appello, promosso dagli oppositori della BI, che, avendo nel frattempo modificato la propria denominazione dapprima in BIS. e poi in IS, si è costituita a mezzo dell'It: sebbene, infatti, l'atto di appello sia stato notificato proprio all'IG, tale notificazione ha avuto luogo soltanto in qualità di mandataria con rappresentanza della BIS, e non anche in proprio, con la conseguenza che in sede di gravame la predetta società ha assunto la veste di parte in senso esclusivamente formale, venuta peraltro meno immediatamente, per effetto della costituzione in giudizio dell'It, in qualità di nuovo rappresentante dell'appellata.

Tanto premesso, si osserva che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo, potendo spiegare intervento volontario nel giudizio, esservi chiamato o impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, ai sensi dell'art. 111, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., assume, nel caso di esercizio effettivo delle predette facoltà, la

posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive, fino a quando la parte originaria non venga estromessa dal giudizio, con il consenso della controparte (cfr. Cass., Sez. II, 11 ottobre 2006, n. 21773; Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2003, n. 875): pertanto, nel caso in cui, come nella specie, successivamente all'intervento o alla chiamata in causa del successore sia disposta l'interruzione del giudizio, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale dev'essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi altrimenti la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue necessariamente la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio.

In applicazione di tale principio, deve ritenersi che la notificazione dell'atto di riassunzione alla sola BIS non fosse sufficiente a ricostituire il contraddittorio tra le parti, venuto meno per effetto dell'interruzione del giudizio di primo grado, a tal fine occorrendo anche la notificazione del ricorso all'IG, intervenuta in giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto controverso; la mancata effettuazione di tale adempimento, non sanata in primo grado mediante l'ordine d'integrazione del contraddittorio, e non rilevata neppure in appello con la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ha determinato la nullità di tutti gli atti successivi, che va pertanto dichiarata in questa sede, con l'annullamento delle pronunce di primo e secondo grado e la conseguente rimessione della causa al primo giudice. ai sensi dell'art. 383, ultimo comma. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18127; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8825; 26 febbraio 2004, n. 3866).